



Ministero dell'Istruzione  
 ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO  
 VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI  
**Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R - Codice fiscale 97666760158**  
 TEL.02 61455284 FAX 02 61455366  
 e-mail uffici: [MIIC8GE00R@istruzione.it](mailto:MIIC8GE00R@istruzione.it)

Ai docenti  
 Alle gentili famiglie  
 AI RSPP  
 Al referente Covid  
 Al Personale Ata  
 AI DSGA  
 Al Sito

OGGETTO: Indicazioni relative alle nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

Al fine di coniugare la prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus si comunicano alle SS.LL. le nuove modalità relative all'applicazione delle disposizioni normative recentemente emanate.

Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado
<p><b>In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.</b></p>	<p><b>In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.</b></p>
<p>Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>attività didattica:</b> in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri;</li> <li>• <b>misura sanitaria:</b> sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In merito all'esito dei tamponi si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il</li> </ul>	<p>Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>attività didattica:</b> in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;</li> <li>• <b>misura sanitaria:</b> Auto-sorveglianza.</li> </ul>

<p>risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.</p>	
<p><b>Per il personale (della scuola ed esterno)</b> che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza.</p>	
<p><b>In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>attività didattica:</b> è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;</li> <li>• <b>misura sanitaria:</b> quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.</li> </ul>	<p><b>In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:</b></p> <p><b>A)</b> per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>attività didattica:</b> è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;</li> <li>• <b>misura sanitaria:</b> quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.</li> </ul> <p><b>B)</b> per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>attività didattica:</b> in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;</li> <li>• <b>misura sanitaria:</b> Auto-sorveglianza.</li> </ul>
<p><b>Per il personale (della scuola ed esterno)</b> che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).</p>	
	<p><b>In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.</b></p> <p>Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>attività didattica:</b> è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni;</li> <li>• <b>misura sanitaria:</b> si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).</li> </ul>

	<b>Per il personale (della scuola ed esterno)</b> che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
--	--

Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, **devono essere dimostrati dall'alunno interessato**. L'istituzione scolastica, per effetto dell'intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza **solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”**.

Si precisa inoltre quanto segue:

#### **AUTO-SORVEGLIANZA**

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede:

“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021)

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.

#### **CONTATTI STRETTI (O AD ALTO RISCHIO)**

##### **VACCINATO CON DUE DOSI/GUARITO DA PIÙ DI 120 GIORNI**

I soggetti asintomatici che hanno completato il ciclo vaccinale primario (monodose/doppia dose) da più di 120 giorni o che sono guariti da più di 120 giorni e possiedono un Green pass ancora valido sono tenuti ad osservare un periodo di quarantena di 5 giorni dall'ultima esposizione al caso. La conclusione avviene dopo l'esito negativo di un tampone molecolare o antigenico (effettuabile presso strutture pubbliche o private).

##### **VACCINATO CON TERZA DOSE (BOOSTER) O DOPPIA DOSE/GUARITO DA MENO DI 120 GIORNI**

Le persone asintomatiche che hanno ricevuto la terza dose (booster) o hanno completato il ciclo vaccinale primario ( monodose/doppia dose ) da meno di 120 giorni oppure sono guariti da meno di 120 giorni NON sono sottoposte ad alcun periodo di quarantena, ma sono tenute ad osservare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni ed hanno l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall'esposizione al caso positivo.

Se nel corso dei 5 giorni non compaiono sintomi, l'auto-sorveglianza si conclude senza la necessità di un tampone.

Se, invece, compaiono dei sintomi dovranno effettuare subito un tampone (antigenico rapido o molecolare effettuabile in strutture pubbliche o private); se il test risultasse negativo, ma i sintomi dovessero persistere, dovranno fare un ulteriore tampone (antigenico rapido o molecolare) dopo 5 giorni dal contatto stretto con i soggetti confermati positivi.

### **NON VACCINATO O SENZA SECONDA DOSE O CON SECONDA DOSE DA MENO DI 14 GIORNI**

Le persone non vaccinate o che non hanno effettuato la seconda dose o hanno ricevuto la seconda dose da meno di 14 giorni sono tenute ad osservare un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

La conclusione del periodo avviene dopo l'esito negativo di un tampone molecolare o antigenico (effettuabile presso strutture pubbliche o private).

### **CONTATTO STRETTO AD ALTO RISCHIO**

Per contatto stretto ad alto rischio di un caso probabile o confermato si intende una persona che: vive nella stessa casa di un caso positivo; ha avuto un contatto fisico diretto con un caso positivo, come la stretta di mano; ha toccato a mani nude fazzoletti di carta usati da un positivo; è stata faccia a faccia con un positivo per almeno 15 minuti ad una distanza minore di 2 metri; si è trovata in un ambiente chiuso, come esempio aule, sale riunioni, sale d'attesa di un ospedale) con un caso positivo in assenza di dispositivi di protezione idonei; ha viaggiato seduta in treno, aereo o altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso positivo.

La stessa definizione vale per i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso era seduto e per l'operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso positivo senza l'impiego di dispositivi o con dispositivi di protezione non idonei.

### **CONTATTO STRETTO A BASSO RISCHIO**

Per contatto a basso rischio si intende una persona che: ha avuto un contatto diretto faccia a faccia con un caso positivo ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti; si è trovata in un ambiente chiuso o ha viaggiato con un caso positivo per meno di 15 minuti; ha fornito assistenza diretta ad un caso positivo.

Sono compresi anche i passeggeri e l'equipaggio di un volo in cui era presente un caso positivo (ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso era seduto, che sono classificati ad alto rischio).

### **SOGGETTI POSITIVI E ISOLAMENTO**

#### **POSITIVI DOPO LA TERZA DOSE O DOPPIA DOSE/GUARITI DA MENO DI 120 GIORNI**

Coloro che sono risultati positivi dopo aver ricevuto la terza dose o completato il ciclo vaccinale primario o guariti da meno di 120 giorni devono osservare un periodo di isolamento di 7 giorni, che potrà concludersi in caso di esito negativo di un tampone molecolare o antigenico

(effettuabile presso strutture pubbliche o private), a patto che siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo).

### **NON VACCINATI O CON CICLO VACCINALE CONCLUSO/GUARITI DA PIÙ DI 120 GIORNI**

Per i soggetti non vaccinati e per coloro che non hanno ancora ricevuto la seconda dose o che hanno concluso da più di 120 giorni il ciclo primario (con monodose/doppia dose) o che sono guariti da più di 120 giorni il periodo di isolamento rimane di 10 giorni con tampone di uscita (molecolare o antigenico effettuabile presso strutture pubbliche o private).

### **MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA**

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all'art. 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Auto – sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta.

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

**I Dipartimenti di Prevenzione** provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si ringrazia per la costante e fattiva collaborazione.

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Concetta Carnabuci

Firma apposta ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93